REGOLAMENTO (CEE) N. 3046/86 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 1986

che stabilisce modalità di applicazione per quanto riguarda la riscossione del contributo di riassorbimento nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 934/86 (2), in particolare l'articolo 32 bis, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 32 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede la riscossione a carico dei fabbricanti di zucchero e d'isoglucosio di talune regioni della Comunità, durante le campagne di commercializzazione 1986/1987 — 1990/1991, di un contributo di riassorbimento sulla loro produzione di zucchero A e B e di isoglucosio A e B, al fine di riassorbire il deficit di 400 milioni di ECU accertato al termine dell'applicazione del regime delle quote durante il periodo dal 1981/1982 al 1985/1986 ; che il medesimo articolo 32 bis, paragrafi 2 e 3, fissa gli importi unitari di tale contributo ;

considerando che, ai fini di un'applicazione armonica e uniforme per tutta la Comunità del contributo di riassorbimento, occore stabilire il ritmo di riscossione e adottare le relative modalità ; che a tale scopo, vista in particolare la ripartizione nel tempo della raccolta di barbabietole e della produzione di zucchero e d'isoglucosio delle varie imprese produttrici nella Comunità, è opportuno disporre che il contributo di riassorbimento venga riscosso in due quote e, inoltre, fissare date di riscossione, per tutte le regioni della Comunità ; che, come base di calcolo per la riscossione, è necessario fondarsi su elementi oggettivi, tenendo conto dei dati peculiari di ogni singola impresa ;

considerando che, per quanto concerne la base di calcolo per la riscossione della prima quota, la quale costituisce un acconto, è quindi opportuno riferirsi alle garanzie di prezzo e di smercio accordate ad ogni impresa per la campagna di commercializzazione in causa, ossia alla somma delle quote A e B ad essa assegnate ; che non si puó tuttavia escludere che l'una o l'altra impresa finiscano per avere una produzione inferiore a tali quote ; che, per il calcolo della prima quota, è pertanto opportuno prendere in considerazione soltanto una congrua parte dell'importo del contributo fissato all'articolo 32 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81 ;

considerando che si deve evitare nel limite del possibile che le imprese di una stessa regione siano gravate di un contributo, nonostante la loro produzione, proporzionalmente più elevato sul piano regionale di quello per la campagna di commercializzazione 1984/1985 ; che, pertanto, ai fini di equilibrare i carichi e i vantaggi del regime per gli interessati, è opportuno prevedere la possibilità di procedere a un adeguamento regionale sin dal momento del calcolo della prima quota da riscuotere ;

considerando, per quanto riguarda la seconda quota del contributo di riassorbimento, la quale costituisce il saldo da pagare, che essa deve essere calcolata in riferimento alla produzione definitiva delle imprese, constatata per la campagna di commercializzazione in causa nell'ambito delle quote A e B, conformemente alle relative disposizioni del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce modalità di applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3819/85 (5) ; che è d'uopo prevedere ugualmente nel caso del calcolo del saldo, la possibilità di applicare, eventualmente, l'adeguamento regionale dei contributi di riassorbimento ;

considerando che, per poter attuare il regime del contributo di riassorbimento, è necessario determinare i tassi di conversione agricoli applicabili agli importi fissati dall'articolo 32 bis del regolamento (CEE) n. 1755/81 ;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Gli Stati membri riscuotono in due quote, a carico dei fabbricanti di zucchero e dei fabbricanti d'isoglucosio, il contributo di riassorbimento i cui importi sono fissati all'articolo 32 bis, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81. Per ogni campagna di commercializzazione interessata, tale riscossione ha luogo anteriormente al 15 dicembre della campagna in causa per la prima quota che costituisce un acconto e anteriormente al 15 dicembre seguente la detta campagna per la seconda quota che costituisce il saldo da pagare.

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 158 del 9. 6. 1982, pag. 17.
(5) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 25.

2. L'importo dovuto da ciascuna impresa produttrice di zucchero e da ciascuna impresa produttrice d'isoglucosio a valere quale prima quota, è calcolato moltiplicando la somma delle quote A e B dell'impresa interessata applicabili durante la campagna di commercializzazione in causa, per l'80 % dell'importo del contributo di riassorbimento fissato all'articolo 32 bis, secondo il caso, paragrafo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81, applicabile nella regione in cui detta impresa è stabilita.

Tuttavia, se dal calcolo di cui al primo comma risulta che la totalità degli importi dovuti dall'insieme delle imprese produttrici di zucchero e delle imprese produttrici d'isoglucosio stabilite nella stessa regione, è superiore a quella che risulterebbe, con lo stesso calcolo, prendendo in considerazione il quantitativo di produzione definitiva A e B di zucchero e d'isoglucosio constatata per la campagna di commercializzazione 1984/1985 per la stessa regione, lo Stato membro in causa adegua l'importo dei contributi di riassorbimento dovuto da ogni impresa produttrice di zucchero e da ogni impresa produttrice d'isoglucosio risultante dal calcolo di cui al prima comma,

Per l'adeguamento di cui al secondo comma, lo Stato membro applica all'importo dei contributi di riassorbimento, calcolati secondo il primo comma per ogni impresa in causa, un coefficiente che esprime il rapporto tra il quantitativo di produzione definitiva A e B di zucchero e d'isoglucosio constatata per la campagna di commercializzazione 1984/1985 per l'insieme delle imprese della regione in causa e la somma delle quote A e B attribuite per la campagna di commercializzazione considerata alle imprese produttrici di zucchero e d'isoglucosio stabilite nella stessa regione.

3. L'importo dovuto da ciascuna impresa produttrice di zucchero e da ciascuna impresa produttrice d'isoglucosio a valere quale seconda quota, è calcolato moltiplicando la produzione definitiva A e B dell'impresa interessata, constatata conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1443/82 per la campagna di commercializzazione in causa, per l'importo del contributo di riassorbimento fissato all'articolo 32 bis, secondo il caso, paragrafo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81, applicabile nella regione in cui detta impresa è stabilita, previa sottrazione dell'importo riscosso a carico di detta impresa come prima quota.

Tuttavia, se dal calcolo di cui al primo comma risulta che la totalità degli importi dovuti dall'insieme delle imprese produttrici di zucchero e delle imprese produttrici d'isoglucosio stabilite nella stessa regione è superiore a quella che risulterebbe, con lo stesso calcolo, prendendo in considerazione il quantitativo di produzione definitiva A e B di zucchero e d'isoglucosio constatata per la campagna di commercializzazione 1984/1985 per la medesima regione, lo Stato membro in causa applica, per il calcolo di cui al primo comma, agli importi dei contributi di riassorbimento fissati all'articolo 32 bis, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81 per la regione in questione, un coefficiente che esprime il rapporto tra il quantitativo di produzione definitiva A e B di zucchero e d'isoglucosio constatata per la campagna di commercializzazione 1984/1985 per l'insieme delle imprese della regione interessata e la produzione definitiva A e B di zucchero e d'isoglucosio constatata, per la campagna di commercializzazione considerata, per l'insieme delle imprese di questa stessa regione.

4. Ai fini dell'applicazione dei pragrafi 2 e 3 gli Stati membri procedono, per ogni impresa produttrice di zucchero e per ogni impresa produttrice d'isoglucosio, al computo dell'importo che essa deve pagare :

a) come prima quota del contributo di riassorbimento, anteriormente al 1° novembre della campagna di commercializzazione in causa ;

b) come seconda quota del contributo di riassorbimento, anteriormente al 1° novembre seguente la campagna di commercializzazione in causa.

Articolo 2

Per la conversione in moneta nazionale degli importi del contributo di riassorbimento fissati all'articolo 32 bis, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81 si applica il tasso di conversione agricolo in vigore :

a) per la prima quota del contributo di riassorbimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, il 1° ottobre della campagna di commercializzazione in causa ;

b) per il contributo di riassorbimento di cui all'articolo 1, paragrafo 3, durante la campagna, di commercializzazione considerata. Se tale tasso è modificato durante la stessa campagna, il tasso di conversione agricolo da applicare è pari alla media, calcolata pro rata temporis, di commercializzazione considerata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente